

Equo processo e diritto ad un ricorso effettivo nella recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo

di Francesco Manganaro
Ordinario di Diritto amministrativo
Università *Mediterranea* di Reggio Calabria

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Art. 6 CEDU: la durata del processo; 3. Art. 6 CEDU: profili sostanziali dell'equo processo; 4. La giurisprudenza sull'art. 13 CEDU: il ricorso effettivo; 5. Violazione congiunta degli articoli 6 e 13 CEDU 6. Conclusione

1. Premessa

La giurisprudenza della Corte dei diritti sull'art. 6 è comunemente nota soprattutto per le condanne inflitte agli Stati nazionali in ordine alla ragionevole durata del processo, ma invero le decisioni degli ultimi anni, ed in particolare quelle che qui esaminiamo, analizzano in maniera ben più ampia alcuni profili assai rilevanti dell'equo processo.

L'art. 6, infatti, prescrive che il processo sia pubblico e svolto innanzi ad un tribunale imparziale, previamente costituito per legge. Le decisioni della Corte su questi ultimi profili dell'equo processo si intrecciano spesso con la necessità, stabilita dall'art. 13, che, per la tutela dei diritti, si possa proporre un ricorso effettivo ad un'autorità nazionale.

Innanzi alla Corte dei diritti è, perciò, prassi consolidata che vengano dedotti motivi inerenti alla violazione congiunta degli artt. 6 e 13, ma non sempre le sentenze riconoscono la violazione di entrambe le disposizioni.

Per un mero ordine espositivo, si analizzano prima le sentenze che ammettono la violazione dell'art. 6, poi quelle relative all'art. 13 ed infine quelle che rilevano entrambe le violazioni.

2. Art. 6 CEDU: la durata del processo

Seguendo una consolidata giurisprudenza, la Corte condanna gli Stati nazionali per l'eccessiva durata dei processi.

La Corte continua a ritenere che il tempo ragionevole di un processo non sia determinabile a priori, ma che spetti ad essa valutarne la congruità tenendo conto degli elementi di fatto dei singoli casi processuali: l'oggetto della contesa, il numero dei soggetti processuali, il grado di difficoltà degli accertamenti probatori.

In un caso innovativo avente ad oggetto un processo svolto davanti alla Corte dei conti (*Capriati c. Italia*, sentenza 26 luglio 2011), la Corte ritiene eccessivo un procedimento durato cinque anni per un solo grado di giurisdizione¹.

¹ « 20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, *Cocchiarella précité* et *Frydlender c. France* [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour rappelle, notamment, qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (*Ruotolo c. Italie*, arrêt du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, § 17). N'apercevant rien qui puisse mener à une

La Corte ribadisce che la ragionevole durata del processo deve essere valutata alla luce delle circostanze specifiche e con riferimento ai seguenti criteri: la complessità del caso, la condotta dei ricorrenti e delle autorità competenti, la natura degli interessi in gioco nella controversia (*Hoffer e Annen c. Germania*, sentenze 13 gennaio 2011)². Non è perciò irragionevole che un'indagine preliminare duri un anno e due gradi di giudizio si protraggano per tre anni e due mesi, quando si giudichi su gravi reati con più imputati e molte prove da esaminare (*Buldakov c. Russia*, sent. 19 luglio 2011).

Nel caso *Berü c. Turchia* (sent. 11 gennaio 2011) la Corte ravvisa la violazione dell'articolo 6, c. 1 della Convenzione (nel caso in specie: cinque anni per due gradi di giudizio), ricordando come il carattere della ragionevole durata del processo deve essere determinato tenuto conto delle circostanze della causa, della complessità del caso, del comportamento delle parti e delle autorità competenti e sulla base della rilevanza per gli interessati (in tal senso *Daneshpayeh c. Turchia*, 16 luglio 2009).

Nel caso in specie, la Corte riconosce la violazione dell'art. 6 per l'eccessiva durata del processo, ma nega il risarcimento del danno per la morte di una bambina attaccata da cani randagi, che i ricorrenti affermano essere curati dalla locale gendarmeria. Si tratta di un'ipotesi tipica in cui la Corte nega il risarcimento al ricorrente per la questione principale oggetto del giudizio, ma riconosce un risarcimento – in genere di lieve entità – per l'eccessiva durata del processo. In termini conformi quanto al termine ragionevole: *Chuykina c. Ucraina*, sent. 13 gennaio 2011; *Stebnitskiy e Komfort c. Ucraina*, sent. 3 febbraio 2011.

Si afferma altresì (*Ekdal e altri c. Turchia*, sent. 25 gennaio 2011) che anche nei sistemi giuridici basati sull'iniziativa delle parti, l'atteggiamento delle stesse non esenta i giudici dall'assicurare i principi di ragionevolezza di cui all'art. 6 della Convenzione (vedi anche: *Variapati c. Grecia*, sent. 26 ottobre 1999).

Quanto all'effettivo ristoro per l'eccessiva durata del processo, va segnalata la sentenza del 21 dicembre 2010 nel caso *Gaglione e altri c. Italia*, ove la Corte rileva come il rimedio previsto dalla legge "Pinto" non è sufficiente a garantire i ricorrenti che pure ottengono una sentenza favorevole della stessa Corte, in quanto le autorità italiane non riescono a garantire l'effettività della tutela con pagamenti in tempi brevi (i ritardi accertati dalla CEDU sono di 19 mesi per il 65% dei 475 ricorsi). Tali ritardi rischiano di rendere inutili le misure adottate dalla Corte e così si chiede alle autorità italiane di adottare misure idonee per rendere effettivo il diritto conseguito dai ricorrenti.

3. Art. 6 CEDU: profili sostanziali dell'equo processo

La giurisprudenza più interessante e, per qualche verso, innovativa, si prospetta in relazione ai profili sostanziali dell'equo processo.

L'art. 6, infatti, stabilisce che un processo si considera equo quando vi sia un giudice imparziale precostituito per legge e quando il processo si svolga – tranne casi eccezionali – in udienza pubblica.

conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour le même motif ».

² In questo caso, la Corte ha tenuto conto della particolare situazione del Paese in cui l'evento è avvenuto, ritenendo che non violasse la libertà di espressione la condanna penale per diffamazione di due attivisti contro l'aborto che, in un volantino, avevano paragonato l'interruzione volontaria della gravidanza all'olocausto e avevano quindi dato del nazista al medico che aveva praticato gli interventi abortivi.

Su questi due profili si pronunciano numerose sentenze della Corte che, al di là del tempo del processo e del suo contenuto sostanziale, considerano non equo un processo che non si sia svolto secondo precise regole formali.

Confermando un orientamento da poco enunciato, la Corte ritiene che vi sia violazione dell'art. 6 nel caso in cui la procedura per l'applicazione della misura di prevenzione della confisca non preveda il dibattimento in pubblica udienza (*Pozzi c. Italia e Paleari c. Italia*, sentt. 26 luglio 2011). Pur riconoscendo la gravità e la rilevanza della misura di prevenzione, la Corte ritiene iniqua l'applicazione di una sanzione senza che il destinatario di essa possa chiedere un'udienza pubblica³.

Nella fondamentale sentenza *Krivoshapkin c. Russia* (sent. 27 gennaio 2011), la Corte fornisce un quadro completo circa la sua concezione di imparzialità. Secondo la Corte, perché venga rispettata la disciplina dell'art. 6, il tribunale deve essere imparziale soggettivamente ed oggettivamente. Sotto il primo profilo, nessun componente del tribunale deve avere pregiudizi personali verso gli imputati. Tale imparzialità personale si presume salvo prova contraria (vedi *Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio*, sentenza del 23 giugno 1981). L'imparzialità oggettiva consiste invece nell'escludere ogni legittimo dubbio, anche apparente e non dipendente dalla condotta personale dei giudici (*Gautrin e altri c. Francia*, sent. 20 maggio 1998; *Kyprianou c. Cipro*, sent. 15 dicembre 2005).

Nel caso in specie, la Corte rileva la violazione del criterio di imparzialità oggettiva, in quanto il processo si era svolto senza la presenza di un pubblico ministero. Il ragionamento della Corte è, sul punto, assai articolato, perché si tratta di valutare regole e condotte processuali dei singoli Stati nazionali. La Corte, in motivazione, richiama, a questo proposito, quanto di recente già stabilito nella decisione *Ozerov c. Russia* (sent. 18 maggio 2010), ove si afferma che vi è un vizio nel processo quando vi sia confusione tra il ruolo del giudice e quello del pubblico ministero. Invero, nell'analogo caso *Thorgeir Thorgeirson c. Islanda* (sent. 25 giugno 1992), la Corte non aveva riscontrato violazione dell'articolo 6 c. 1, ma sul presupposto che il pubblico ministero era assente in alcune udienze in cui il giudice non aveva svolto indagini di merito e quando, comunque, il pubblico ministero non avrebbe potuto intervenire nel dibattito processuale.

Nel caso esaminato *Krivoshapkin c. Russia*, invece, il pubblico ministero è stato assente per tutto l'iter processuale, né si può desumere dagli atti processuali se esso sia stato avvertito del processo e quali siano stati gli eventuali motivi della sua mancata partecipazione. Il giudice di primo grado ha perciò confuso le sue funzioni con quelle dell'accusa, né la Corte di appello ha rilevato tale vizio, nonostante che il ricor-

³ « 20. La Cour observe que la présente espèce est similaire à plusieurs affaires dans lesquelles elle a examiné la compatibilité des procédures d'application des mesures de prévention avec les exigences du procès équitable prévues par l'article 6 de la Convention (*Bocellari et Rizza c. Italie*, n° 399/02, 13 novembre 2007 ; *Perre et autres c. Italie*, n° 1905/05, 8 juillet 2008 ; *Leone c. Italie*, n° 30506/07, 2 février 2010 ; *Capitani et Campanella c. Italie*, n° 24920/07, 17 mai 2011). 21. Dans lesdites affaires, la Cour a observé que le déroulement en chambre du conseil des procédures visant l'application des mesures de prévention, tant en première instance qu'en appel, est expressément prévu par l'article 4 de la loi n° 1423 de 1956 et que les parties n'ont pas la possibilité de demander et d'obtenir une audience publique. 22. Tout en admettant que des intérêts supérieurs et le degré élevé de technicité peuvent parfois entrer en jeu dans ce genre de procédures, la Cour a jugé essentiel, compte tenu notamment de l'enjeu des procédures d'application des mesures de prévention et des effets qu'elles sont susceptibles de produire sur la situation personnelle des personnes impliquées, que les justiciables se voient pour le moins offrir la possibilité de solliciter une audience publique devant les chambres spécialisées des tribunaux et des cours d'appel. 23. La Cour considère que la présente affaire ne présente pas d'éléments susceptibles de la distinguer des affaires précitées. 24. Elle conclut, par conséquent, à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention ».

rente abbia eccepito, sia in primo che in secondo grado, l'anomalia di un siffatto processo.

Nel caso *Kontalexis c. Grecia* (sent. 31 maggio 2011), l'imparzialità viene declinata sotto il profilo della necessità che il giudice sia precostituito per legge.

La Corte richiama la già nota idea di imparzialità intesa in senso soggettivo ed oggettivo, definita come assenza di pregiudizi o preconcezioni⁴. Ma, la peculiarità di questa decisione è la pronuncia circa la sussistenza di un giudice precostituito per legge. A questo proposito, nel caso in specie, il ricorrente ritiene viziata la fissazione anticipata della data di udienza e la sostituzione improvvisa di un giudice il giorno stesso dell'udienza.

La Corte, secondo un impianto tipico delle sue sentenze, afferma che la precostituzione per legge del giudice, essendo un fondamento dello Stato di diritto, è regolata dai singoli ordinamenti processuali nazionali, che mantengono sul punto un margine di apprezzamento che la Corte non intende intaccare.

Pur tuttavia, la decisione della Corte finisce per pronunciarsi sul caso specifico, valutando se le eccezioni proposte dal ricorrente costituiscano o meno violazione del principio del giudice precostituito per legge⁵.

Sul primo rilievo, la Corte osserva che la fissazione dell'udienza in tempi brevi se, come nel caso, intende evitare la prescrizione non attenta all'imparzialità, avendo i giudici applicato la normativa nazionale in tema di sanzioni. Invece, la sostituzione del giudice lo stesso giorno dell'udienza senza una benché minima giustificazione nel processo verbale dell'udienza - come peraltro richiesto dalla legislazione greca - dei motivi tassativi di sostituzione (malattia, ragioni personali inderogabili; motivi insuperabili di servizio) costituisce una violazione del principio del giudice precostituito per legge e, come tale, inosservanza dell'art. 6.

Interessanti sono anche quelle sentenze in cui la Corte, invece, nega che vi sia stata violazione dell'art. 6 sotto il profilo dell'imparzialità del giudicante.

Nel caso *Steulet c. Svizzera* (sent. 26 aprile 2011), il ricorrente lamenta che un giudice abbia fatto parte di più collegi giudicanti in diversi processi a cui era stato sottoposto. Anche in questo caso la Corte ribadisce la teoria dell'imparzialità soggettiva ed oggettiva, rilevando che l'imparzialità di un giudice si presume fino a prova contraria (*Hauschildt c. Danimarca*, sent. 24 maggio 1989), non essendo sufficiente ad integrare una fattispecie di parzialità il fatto che abbia giudicato più volte la stessa persona in processi differenti.

⁴ « 53. La Cour rappelle que l'impartialité au sens de l'article 6 § 1 de la Convention se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris. Son existence s'apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, *Gautrin et autres c. France* du 20 mai 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-III, § 58, et *Kyprianou c. Chypre* [GC] no 73797/01, § 118, 15 décembre 2005) ».

⁵ 38. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 6 § 1, un « tribunal » doit toujours être « établi par la loi ». Cette expression reflète le principe de l'Etat de droit, inhérent à tout le système de la Convention et de ses protocoles. En effet, un organe n'ayant pas été établi conformément à la volonté du législateur, serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers. La « loi » visée par cette disposition est donc non seulement la législation relative à l'établissement et à la compétence des organes judiciaires, mais également toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d'un ou de plusieurs juges à l'examen de l'affaire. Il s'agit notamment des dispositions relatives aux mandats, aux incompatibilités et à la récusation des magistrats.

Nel caso specifico, la Corte osserva che il ricorrente ha subito tre processi penali per questioni oggettivamente diverse e con parti differenti, cosicché la presenza di un medesimo giudice, ma in cause oggettivamente diverse, non può costituire motivo di dubbio circa la sua imparzialità, come invece avviene quando il giudice si pronuncia più volte sullo stesso caso (*Mancel e Branquart c. Francia*, sent. 24 giugno 2010).

Nello stesso senso, la Corte giudica inammissibile (*Ekdal e altri c. Turchia*, sent. 25 gennaio 2011) una richiesta attinente l'imparzialità del processo nazionale, ove non vi sia "nessun indizio di arbitrarietà nella condotta del processo né di violazione dei diritti procedurali degli interessati". La Corte rileva che tale eccezione era stata già posta davanti ai giudici nazionali e la sua riproposizione davanti alla Corte costituirebbe un'inammissibile quarto grado di giudizio.

Di particolare interesse una sentenza (*Vernes c. Francia*, sent. 20 gennaio 2011) che condanna lo Stato nazionale innanzitutto perché non è possibile chiedere un'udienza pubblica nel giudizio davanti ad un'autorità amministrativa indipendente; in secondo luogo, perché costituisce mancanza di imparzialità l'impossibilità di conoscere l'identità dei componenti del collegio; in terzo luogo, per la presenza del commissario di governo alle deliberazioni del Consiglio di Stato (in tal senso già *Kress c. Francia*, sent. 7 giugno 2011 e *Martinie c. Francia*, sent. 12 aprile 2006).

4. La giurisprudenza sull'art. 13 CEDU: il ricorso effettivo

Secondo l'art. 13 della CEDU, ogni Stato nazionale deve garantire la tutela dei diritti attraverso la possibilità di un ricorso effettivo ad una qualche autorità nazionale giurisdizionale o amministrativa.

Come detto, la violazione di questo principio viene spesso collegata all'equo processo di cui all'art. 6. In questo paragrafo, esaminiamo le sentenze più significative che si pronunciano sul solo art. 13.

Nel caso in cui un cittadino afgano chieda asilo politico, risulta contrario all'art. 13 la procedura di espulsione di urgenza, che, pur prevedendo un ricorso in via cautelare, non consente un'adeguata difesa del ricorrente, che, rimpatriato nel suo Paese di origine, potrebbe essere oggetto di trattamenti disumani vietati dall'art. 3 della CEDU (*M.S.S. c. Belgio e Grecia*, sent. Grande Chambre 21 gennaio 2011).

La Corte si pronuncia poi su alcuni casi di eclatanti violazioni dei diritti di libertà o relativi a trattamenti disumani, sanzionando gli Stati che non hanno adeguati sistemi di tutela né alcuna effettività dei ricorsi, ove previsti. Così vi è violazione dell'art. 13 nel caso di un cittadino russo rapito e torturato da parte di gruppi militari perché sospettato di collusione con i ceceni (*Gisayev c. Russia*, sent. 20 gennaio 2011); quando non vi è un ricorso avverso le limitazioni alle libertà personali avvenute durante un periodo di carcerazione preventiva (*Aydemir c. Slovacchia - Michalák c. Slovacchia*, sent. 8 febbraio 2011); non vi è ricorso effettivo quando un tribunale russo attribuisce una esigua indennità forfettaria ai parenti delle vittime di un bombardamento militare su un villaggio in cui si sospetta la presenza di terroristi ceceni (*Esmukhambetov e altri c. Russia*, sent. 29 marzo 2011); oppure quando la polizia interrompe una funzione religiosa dell'associazione Chiesa dell'unificazione, sequestrando materiale di propaganda, senza che sussista un ricorso effettivo per la tutela della libertà religiosa (*Boychev e altri c. Bulgaria* sent. 27 gennaio 2011); nel caso di regime carcerario duro in carceri sovraffollate e con trattamenti disumani non vi è un ricorso effettivo se il pubblico ministero, pur essendo autorità indipendente a cui si possono rivolgere i detenuti non può ottenere la modifica delle decisioni assunte dalle autorità carcerarie (*Csüllög c. Ungheria*, sent. 7 giugno 2011). In tal senso, ma anche con violazione dell'art. 6,

Fatih Taş c. Turchia (sent. 5 aprile 2011); *Bublákova c. Slovacchia* (sent. 15 febbraio 2011). Nel caso *Rotaru c. Moldavia* (sent. 15 febbraio 2011), la Corte rileva la violazione dell'art. 13, perché i detenuti che vengono sottoposti a regimi carcerari inumani non hanno possibilità di effettivi ricorsi.

Vale la pena di segnalare, anche per constatare i differenti presupposti logici delle sentenze, alcuni casi emblematici in cui la Corte nega il risarcimento per violazione dell'art. 13.

In un caso analogo a quello appena enunciato, in cui viene applicata una sanzione disciplinare ad un carcerato che ha tentato più volte di evadere, la Corte rileva che il ricorrente ha avuto la possibilità di due gradi di giudizio davanti alla giurisdizione amministrativa, cosicché è rispettato il dettato dell'art. 13 che richiede la possibilità di un ricorso effettivo (*Payet c. Francia*, sent. 20 gennaio 2011).

La durata eccessiva del processo non è elemento che, da solo, integri violazione dell'art. 13. Nel caso *Gera De Petri Testaferrata Bonici Ghaxaq c. Malta* (sent. 5 aprile 2011), il diritto di proprietà della ricorrente ha trovato nel sistema nazionale un mezzo di tutela effettivo, pur se il processo è durato più di trenta anni a tre livelli giurisdizionali.

Né si ha violazione dell'art. 13 ove non vi sia un ricorso avverso decisioni adottata dalla Corte costituzionale nazionale (*Paksas c. Lituania*, sent. 6 gennaio 2011).

Infine, nel noto caso *Giuliani e Gaggio c. Italia* (sent. 24 marzo 2011) avente ad oggetto la morte di Carlo Giuliani durante il G8 di Genova, non costituisce violazione dell'art. 13 il rigetto da parte del giudice penale dell'istanza di costituzione di parte civile della famiglia, poiché questa decisione trova fondamento nel diritto interno; ma soprattutto perché la mancata costituzione di parte civile nel processo penale non impedisce la richiesta di risarcimento del danno in sede civile.

5. Violazione congiunta degli articoli 6 e 13 CEDU

I casi di maggiore interesse sono quelli in cui la Corte riconosce la violazione congiunta degli articoli 6 e 13, ammettendo che non essendovi la possibilità di un ricorso effettivo si è nello stesso tempo dato luogo ad un processo non equo.

Nella sentenza pilota in tema di ragionevole processo penale *Dimitrov e Hama-nov c. Bulgaria* (sent. 10 maggio 2011), la Corte rileva che il termine ragionevole del processo serve non solo a garantire le parti processuali, ma anche a indurre fiducia nei cittadini nell'amministrazione della giustizia (in questo senso: *Guincho c. Portugal*, 10 giugno 1984; H. c. Francia, 24 ottobre 1989; *Moreira de Azevedo c. Portogallo*, 23 ottobre 1990; *Katte Klitsche de la Grange c. Italia*, 27 ottobre 1994; *Bottazzi c. Italia*; *Niederböster c. Germania*, sent. 27 febbraio 2003).

Ma la vera novità della sentenza è che si individua una responsabilità dello Stato non solo per il ritardo della decisione del singolo caso, ma anche per la mancata riorganizzazione del sistema giudiziario con un adeguato aumento di risorse da destinare ad un reale miglioramento. Cosicché, configurando una sorta di colpa di apparato, la Corte afferma che “affrontare il problema del ritardo irragionevole nell'ambito di un procedimento giudiziario può quindi chiedere allo Stato di prendere una serie di provvedimenti legislativi, organizzativi, misure di bilancio e altri”. Nel caso in specie, la Corte condanna lo Stato per la lunghezza del processo e perché non vi sono rimedi efficaci, ove un'indagine preliminare ed un primo grado di giudizio siano durati dieci anni e otto mesi.

Nel caso in cui il processo sia durato otto anni e tre mesi (*Kashavelov c. Bulgaria*, sent. 20 gennaio 2011), la Corte rileva che la complessità del caso e l'elevato nu-

mero degli indiziati non giustifica i ritardi delle Corti, per la lunghezza dell'istruttoria (due anni e mezzo) e del giudizio di appello. La violazione dell'art. 6 per l'irragionevole lunghezza del processo viene collegata all'inesistenza nella legislazione bulgara, fino al 2003, di un rimedio teso ad accelerare il processo; né la successiva introduzione del rimedio avrebbe potuto essere utilizzata nel caso in specie. Perciò vi è stata violazione congiunta degli articoli 6 e 13.

Ed anche quando la modifica del Codice penale bulgaro del 2003 consente all'imputato di chiedere lo svolgimento del processo se l'istruttoria non si sia conclusa in un certo tempo, la violazione dell'art. 13 si configura egualmente, poiché, nel caso in specie, il ritardo accumulato era già eccessivo con violazione dell'art. 6. Di conseguenza, la Corte ritiene che vi sia una violazione dell'articolo 13 della Convenzione in quanto il ricorrente non aveva alcun rimedio interno per far valere il suo diritto ad una causa entro un termine ragionevole, come garantito dall'articolo 6 c. 1 della Convenzione (*Makedonski c. Bulgaria*, sent. 20 gennaio 2011).

Nel citato caso *Fatih Taş c. Turchia* (sent. 5 aprile 2011), la Corte giudica eccessiva la durata del processo (cinque anni e sei mesi) per due gradi di giudizio e conferma che vi è nello stesso tempo violazione dell'art. 13, perché l'ordinamento non prevede un rimedio efficace avverso tali ritardi

Nel caso *Serdar Guzel c. Turchia* (sent. 15 marzo 2011) viene accertato che il ricorrente è stato sottoposto in carcere a trattamenti disumani e che i presunti colpevoli sono stati assolti per prescrizione per l'eccessiva durata del processo. All'accertata violazione dell'art. 3 della CEDU si associa l'inosservanza degli artt. 6 (dodici anni per un processo di primo grado) e 13 (mancanza di un rimedio effettivo avverso i maltrattamenti in carcere).

Analogamente in un processo per divorzio, sussiste violazione dell'art. 6 per la lunghezza del processo, nonché dell'art. 13 perché l'ordinamento nazionale non prevede un ricorso per limitare la durata del processo (*Kuhlen – Rafsandjani c. Germania*, 20 gennaio 2011).

Infine, l'impossibilità di ottenere un indennizzo per la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato configura una violazione congiunta degli art. 6 e 13 (*El-tari c. Albania*, sent. 8 marzo 2011).

6. Conclusione

Dall'esame delle sentenze emanate dalla Corte dei diritti in materia di equo processo ed effettività della tutela si percepisce – come è tipico dei giudizi della Corte – una continuità con la giurisprudenza pregressa, ma altresì alcune novità che è opportuno richiamare sinteticamente. Quanto all'equo processo, il risarcimento per la durata eccessiva non soddisfa più la giurisprudenza della Corte che, rilevati i ritardi dei relativi risarcimenti, chiede agli Stati nazionali di adottare rimedi effettivi. In questo senso la responsabilità viene configurata come mancato aumento di risorse da destinare al sistema giudiziario, che avrebbe bisogno di rimedi strutturali per evitare l'eccessiva durata dei processi.

La Corte poi focalizza i profili dell'imparzialità soprattutto per quanto concerne la terzietà del giudicante e la precostituzione per legge del giudice, con le importanti sentenze citate, in cui la Corte adotta un proprio criterio di giudizio circa l'imparzialità, definendone i contenuti, caso per caso.

La giurisprudenza sull'art. 13 mostra tutta la sua importanza soprattutto in materia di tutela penale o di garanzie dei diritti dei carcerati, poiché in questi casi - soprattutto in alcuni Paesi - le garanzie si affievoliscono. In queste circostanze, certamente più dense di rischi per la dignità umana, la Corte esprime una linea volta a garantire

comunque i diritti dei condannati, nella consapevolezza che le società democratiche non possono usare mezzi coercitivi limitativi della dignità della persona. Cosicché la mancanza di mezzi giuridici di tutela costituisce responsabilità degli Stati nazionali. Infine, le poche sentenze che riconoscono congiuntamente la violazione degli articoli 6 e 13 sono significative per le argomentazioni utilizzate.

In conclusione, le novità giurisprudenziali rilevate indicano che la Corte di Strasburgo persegue, attraverso un affinamento della sua giurisprudenza, una maggiore effettività delle sue pronunce nei confronti degli Stati nazionali.

Bibliografia recente

- G. Carella, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto privato internazionale*, Giappichelli, Torino, 2009
- M. Cartabia, *L'universalità dei diritti umani nell'età dei "nuovi diritti"*, in *Quad. cost.*, 2009, 537 ss.
- S. Cassese, *I tribunali di Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Roma, 2009
- R. Gambini – M. Salvadori, *Convenzione europea sui diritti dell'uomo: processo penale e garanzie*, Napoli, 2009
- F. Manganaro, *Il potere amministrativo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Dir. proc. amm.*, 2010, 428 ss.
- G. Raimondi, *Il Consiglio d'Europa e la Convenzione europea dei Diritti dell'uomo*, Napoli, 2008
- G. Rolla, *Il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali e i rapporti tra le giurisdizioni*, Milano, 2010
- L. Ruggeri, *Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e influenza sul diritto interno*, Napoli, 2009
- A. Spadaro, C. Salazar (a cura di), *Riflessioni sulle sentenze 348/349 del 2007 della Corte costituzionale*, Milano, 2009